



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92

Originale  
Contiene 1 allegato

Adunanza in Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 30 GIUGNO 1994 "REGOLAMENTO  
TARIFFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI" - CHIARIMENTI. -

Oggi DICIOOTTO OTTOBRE MILLENOVECENTONOVANTAQUATTRO alle ore 21:00  
si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme pre-  
scritte dalla legge 8 Giugno 1990, n.142, con appositi avvisi a  
domicilio. All'appello risultano:

Ivano Frazzoni	Presente
Loretta Lambertini	Presente
Nadia Coltelli	Presente
Tonino Fantini	Presente
Valerio Gulinelli	Assente
Piera Aldrovandi	Presente
Luca Billi	Presente
Martina Negrini	Presente
Alessandro Ricci	Presente
William Grazia	Presente
Gianna Monari	Presente
Argia Venturoli	Presente
Minelli Francesco	Presente
Lamberto Lodi	Presente
Roberto Cocchi	Presente
Maria Pendola	Presente
Antonio Palamara	Presente
Giuseppe Rossi	Presente
Oreste Scaramagli	Presente
Mirco Zuppiroli	Assente

Assiste il Segr. Dott. Danilo Pricano, presiede il Sig. Alessandro Ricci

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara  
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: 1) Nadia Coltelli 2) Roberto Cocchi 3) Antonio Palamara



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 92/94/MB/mg

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 61 del 30 luglio 1994, "Regolamento tariffe pubblicita' e pubbliche affissioni";

Vista l'ordinanza prot. 94/025987 del 18 luglio 1994, pervenuta a questo Comune il 25 luglio 1994, con la quale il Comitato Regionale di Controllo di Bologna ha richiesto chiarimenti in merito;

Ritenuto di dover fornire i dovuti chiarimenti;

Ad unanimita' di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1 - di fornire in merito alla sopradescritta deliberazione di Consiglio comunale n. 61/1994 i seguenti chiarimenti:

"PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI" Art. 3 del regolamento in cenno, di nuova stesura;

"IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE" Art. 4 del regolamento in cenno, di nuova stesura;

2 - di lasciare inalterata la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 45/1994 nelle sue rimanenti parti;

3 - di dare atto del parere favorevole sotto il profilo della regolarita' tecnica e contabile nonche' della legittimita' del presente provvedimento, reso rispettivamente dal responsabile del servizio segreteria, dal responsabile di ragioneria e dal Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. -



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Allegato 1 Delibera CC 92/94

Visto IL SINDACO

Alessandro Ricci



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Danilo Fricano

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicita' esterna, le pubbliche affissioni e la pubblicita' fonica sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad imposta ovvero a un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### ART. 2

#### CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (\*)

Ai fini e per gli effetti del presente capo il Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA la cui popolazione residente al 31.12.1992 e' di 7.681 abitanti e' assegnato alla 5<sup>a</sup> Classe.

(\*) Riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello dell'applicazione dell'imposta e dei diritti, in base ai dati pubblicati dall'ISTAT.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## CAPO II

### PIANIFICAZIONE

#### ART. 3

##### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti e' approvato dalla Giunta Municipale entro il 30/06/1995.

Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potra' essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richiesta avanzate da privati, dopo opportuna valutazione degli Uffici Comunali interessati.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Entro il termine del 30/06/1995 questa Amministrazione dovra' dotarsi di apposito regolamento comunale " per la collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie, della cartellonistica e degli impianti per le pubbliche affissioni.

Fino all'approvazione di tale regolamentazione le richieste per l'installazione di impianti pubblicitari, di insegne, di impianti per le pubbliche affissioni e gli impianti privati per affissione dirette, le relative autorizzazioni vengono rilasciate previo parere del Servizio di P.M. e dell'Ufficio Tecnico.

L'effettuazione di pubblicita', comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Per l'installazione di impianti pubblicitari provvisori si dovra' fare apposita domanda all'Ufficio di Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della loro installazione; l'autorizzazione e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal vigente C.d.S.

Nella stesura del piano generale degli impianti verra' tenuto conto delle autorizzazioni gia' rilasciate e degli impianti fissi gia' esistenti a norma del vigente C.d.S.

#### ART. 4

##### IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Nel rispetto della tipologia e della quantita' degli impianti pubblicitari e della predisposizione del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale puo' concedere a privati la possibilita' di collocare sul territorio Comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## CAPO III

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

#### ART. 5

##### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, da luogo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica per promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 6

##### SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, e' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

#### ART. 7

##### TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, nonche' affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni mq. e' la seguente:

L. 1.600	fino ad 1 mese	L. 3.200	fino a 2 mesi
L. 4.800	fino a 3 mesi	L. 16.000	per anno solare

Per la pubblicita' di cui al comma precedente che sia luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta per mq. di superficie e' la seguente:

L. 3.200	fino ad 1 mese	L. 6.400	fino a 2 mesi
L. 9.600	fino a 3 mesi	L. 32.000	per anno solare

Per la pubblicita' di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50% e quella di superficie superiore a mq. 8,50 e' maggiorata del 100%.

In tutti i casi per la categoria speciale si applica la maggiorazione del 150%.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## ART. 8

### TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicita' ordinaria di cui al precedente art. 5.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

## ART. 9

### TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

L'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

Autoveicolo con portata superiore a 30 quintali	L. 144.000
Autoveicolo con portata inferiore a 30 quintali	L. 96.000
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## ART. 10

### PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da





## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Le superfici inferiori a 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre al primo al mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi poli facciali, l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'. Tale criterio non si applica ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

### ART. 13

#### MAGGIORAZIONI ED ECCEDENZE

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

### ART. 14

#### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- 1) Per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 2) Per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- 3) Per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### ART. 15

#### ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non



## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, tale superficie e' raddoppiata per la pubblicita' di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.

- 2) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi alla attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- 3) La pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
- 4) La pubblicita' escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 5) La pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dalla impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio.
- 6) La pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi a eccezione dei battelli di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- 7) La pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici territoriali.
- 8) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni ente che non persegua scopo di lucro.
- 9) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### ART. 16

#### DICHIARAZIONI

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 4 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione e' predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. (All. A )
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata



## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

con conseguente nuova imposizione, e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

- 3) La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ecc.; si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre forme di pubblicita' la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

### ART. 17

#### PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria per la pubblicita' ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella con pannelli luminosi. Per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione e' inferiore a L. 500 e per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovra' essere effettuato su apposito modello predisposto dal Ministero competente.
- 3) L'imposta per la pubblicita' esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000. =
- 4) Entro due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di 90 giorni.
- 5) Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' il pagamento di canoni di locazione o concessione.



## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

- 6) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Per le riscossioni si applica l'art. 2752 Comma 4 del Codice Civile (per i crediti per tributi e tasse dei comuni vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello stato).

### ART. 18

#### RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

### ART. 19

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

Alla persona designata sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita'.

### ART. 20

#### SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della prescritta dichiarazione si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato ritardato.



## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

- 3) Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## CAPO IV

### PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 21

#### SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni e' garantito dal Comune in appositi spazi a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituito, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

La superficie degli impianti disponibili nel territorio di questo Comune assomma a metri quadrati 157,60 (pari a mq.26,27 per ogni mille abitanti) di cui il 20% e' destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

#### ART. 22

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) E' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio fino a cm. 70x100 e' la seguente:

Per i primi 10 gg.	L. 2.000
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	L. 600
- 3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%.
- 4) Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto e maggiorato del 50%. Per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.
- 5) Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuto la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000.= per ciascuna commissione.
- 6) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## ART. 23

### PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta se trattasi di affissioni non aventi carattere commerciale.

Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera lire 500 o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione da compilare in apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

## ART. 24

### MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo, nello stesso giorno su richiesta del committente il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore e qualora sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.
- 6) Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
- 7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## ART. 25

### RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta' :

- 1) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 24.
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 3) Per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali.
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 5) Per annunci mortuari.

## ART. 26

### ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- 2) I manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
- 3) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi.
- 4) I manifesti delle autorita' di Polizia in materia di pubblica sicurezza.
- 5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative.
- 6) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

## ART. 27

### TIPOLOGIA E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI

#### GRANAROLO (Capoluogo)

VIA S. DONATO ang. Via Rizzoli - N. 2 Tabelle monofaccia (mt. 2x2 = mq. 8) x n. 12 - 70x100

VIA S. DONATO f. te civ. 92 - N. 1 Tabella bifaccia (mt. 2x2=mq. 8) x n. 12 - 70x100

VIA S. DONATO lato civ. 141 - N. 1 Tabella bifaccia (mt. 2x2 = mq. 8) x n. 12 - 70x100



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

VIA ROMA ang. S. Donato - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140  
VIA ROMA lato Acquedotto - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2 =mq. 5,6)x n. 8 - 70x100  
VIA S. DONATO lato COOP - N. 1 Stend. Bifaccia (mt 1,4x2 = mq. 5,6)x n. 8 - 70x100  
VIA BRENTI Capolinea Bus - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4 =mq. 5,6)x n. 4 - 100x140  
V. LE RESISTENZA su spartitraffico - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2 = mq. 5,6)x n. 8 - 70x100  
V. LE RESISTENZA su spartitraffico - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4 = mq. 5,6)x n. 4 - 100x140  
P. ZZA 8 MARZO - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2= mq. 5,6)x n. 8 - 70x100  
VIA E. DUSE - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4 = mq. 5,6)x n. 4 - 100x140  
VIA S. ALERAMO - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4 = mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

## Localita' VIADAGOLA

VIA ROMA f. te fermata Bus - N. 2 Tabelle Monofaccia (mt. 2x2=mq. 8)x n. 12 - 70x100

## Localita' CASETTI

VIA CADRIANO c/o Parcheggio - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2=mq. 5,6)x n. 8 - 70x100

## Localita' LOVOLETO

VIA PORRETTANA lato Edicola - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

## Localita' OSTERIOLA

VIA PORRETTANA su area lato Trattoria - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2= mq. 5,6)x n. 8 - 70x100

VIA PORRETTANA su area lato Trattoria - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4= mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

## Localita' CADRIANO

VIA GANDOLFI lato Contenitore Rifiuti - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

VIA CADRIANO ang. Via 2 Agosto - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 1,4x2=mq. 5,6)x n. 8 - 70x100

VIA CADRIANO lato civ. 16/5 - N. 1 Tabella Monofaccia (mt. 2x2=mq. 4)x n. 6 - 70x100

## Localita' QUARTO INFERIORE

VIA S. DONATO su Parcheggio f. te civ. 67 - N. 1 Tabella Monofaccia (mt. 2x2=mq. 4)x n. 6 - 70x100

VIA S. DONATO su Parcheggio f. te civ. 67 - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

VIA S. DONATO lato civ. 19 - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140

VIA BETTINI lato civ. 3 - N. 1 Stend. Bifaccia (mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140



## COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

P. ZZA BAGNERES DE BIGORRE - N. 1 Stend. Bifaccia  
(mt. 1,4x2=mq. 5,6)x n. 8 - 70x100  
VIA CAPITINI lato contenitore rifiuti - N. 1 Stend. Bifaccia  
(mt. 2x1,4=mq. 5,6)x n. 4 - 100x140  
VIA BADINI lato sn da Via S. Donato - N. 1 Stend. Bifaccia  
(mt. 1,4x2=mq. 5,6)x n. 8 - 70x100

TOTALE della superficie utilizzabile: mq. 157,60

TOTALE per formato (come viene utilizzato): N. 132 (70x100) e N. 48 (100x140)

TOTALE spazi disponibili: N. 228 fogli 70x100

TOTALE standardi bifacciali: N. 21 di cui n. 12 orizzontali e n. 9 verticali

TOTALE tabelle: N. 8



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## CAPO V

### PUBBLICITA' FONICA

#### art. 28

- a) Nei centri abitati del territorio Com.le, e' ammessa la pubblicita' fonica, previa autorizzazione del Sindaco, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre e dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nel periodo compreso tra il 1 ottobre-30 aprile.
- b) I messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorita' di P.S. o dal Sindaco sono sempre ammessi sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.
- c) La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.
- d) La diffusione dei messaggi di cui ai punti a-b-c- deve essere fatta con veicolo in movimento.

Per i comizi volanti, nei centri abitati, e' consentito l'uso di altoparlanti, mezz'ora prima per l'annuncio dello stesso; per quant'altro non contemplato nel presente regolamento, durante la campagna elettorale, valgono le disposizioni di Legge in merito.

La pubblicita' fonica e' vietata in prossimita' di Ospedali e Case di Riposo; il volume delle emissioni sonore deve essere particolarmente moderato da non disturbare il riposo delle persone.

#### ART. 29

### IMPOSTA PUBBLICITA' FONICA

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciasun punto di pubblicita' e per ciasun giorno o frazione e' di lire 12.000

#### ART. 30

### RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 31

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito:

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria da L. 200.000.= a L. 2.000.000.= con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale in caso di non ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il Comune o il concessionario del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita' o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonche' dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.

Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### ART. 32

#### RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 N. 507.

#### ART. 33

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrera' in vigore da giorno 1 gennaio successivo a quello della conseguita esecutivita'.



# COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

\* CC 92 - 18/10/1994 \*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dario Frizzoni



IL PRESIDENTE

(Alessandro Ricci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Danilo Alicano)

Daniela Alicano

Si attesta, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'articolo 55 Legge 8 giugno 1990 n. 142 che sussiste la copertura finanziaria relativa alla spesa conseguente l'atto in esame. IL RAGIONIERE COMUNALE

Si certifica che questa deliberazione verra' /e' stata posta in pubblicazione affiggendone copia a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22/10/1994 al 05/11/1994 ex. art. 47 L. 142/90 senza che contro di essa siano stati presentati reclami o opposizioni.

Addi' -7 NOV. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

Protocollata in data 20/10/1994 n. 17516

Prot. n. 41018

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE N. 2

Non riscontrati vizi di legittimita'.

Seduta n. 45 del -7 NOV. 1994

IL PRESIDENTE

CON RIFERIMENTO ALLA DELIB.

C.C. N. 61 DEL 30.6.94 p.c.c. IL SEGRETARIO

F.to M. FOCACCI

M. PERUGINI

Deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 1° comma L. 8 giugno 1990, n. 142 per decorrenza dei termini.

Addi' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Per copia conforme all'originale

Addi' 14 NOV. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]